

LA NUOVA NORMATIVA PROCESSUALE PER I PROCEDIMENTI DI RISARCIMENTO

DANNI DA INCIDENTI STRADALI CON CONSEGUENZE LETALI E LESIONI PERSONALI

La legge n° 102/06 pubblicata nella G. U. n° 64 del 17 marzo 2006 prevede l'applicazione delle norme processuali di cui al libro, II titolo IV, capo I del codice di procedura civile, ai giudizi relativi al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

Fondamentalmente il capo I del libro II titolo IV, può essere suddiviso in quattro parti. La prima parte è quella relativa all'art. 409 il quale elenca le controversie alle quali si applicano le disposizioni del citato capo I. La seconda è quella dagli artt. 410 al 412 quater che disciplinano : il tentativo obbligatorio di conciliazione; i termini per il suo espletamento; il processo verbale di conciliazione che può essere dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale; il verbale di mancata conciliazione; la procedibilità della domanda; l'arbitrato irritale previsto dai C.C.N.L. ; l'impugnazione e l'esecutività del lodo arbitrale. La terza parte è quella relativa all'art. 413 che individua il giudice competente. La quarta, infine, è quella relativa agli artt. dal 414 al 441 (Forma della domanda, termini ecc.).

Cerchiamo ora di capire se tutte queste quattro parti dovranno essere applicate ai danni per morte o lesioni derivati da incidenti stradali o se solamente alcune di esse.

L'art. 3 della legge 102/06 parla genericamente di norme processuali. Personalmente ritengo che il legislatore abbia voluto riferirsi unicamente alle norme contenute negli articoli dal 414 al 441, con esclusione, quindi, delle prime tre parti del capo I di cui sopra e ciò per una serie di motivi.

Il primo di natura logica. Infatti, se il legislatore avesse voluto applicare interamente il capo I avrebbe potuto semplicemente dire : “ alle controversie relative ai danni mortali o da lesioni derivati da circolazione stradale si applicano le norme di cui al capo I, titolo IV, libro II ” oppure, in alternativa, avrebbe potuto inserire tali voci di danno nell'ambito dell'art. 409. Avendo, invece, fatto espresso riferimento alle norme processuali contenute nel citato capo, sembrerebbe chiara la sua volontà di riferirsi solamente ad alcune delle norme nello stesso contenute e cioè a quelle di rito. Seguendo tale ragionamento, quindi, escluderei l'applicabilità delle norme contenute negli artt. dal 410 al 412 quater ai danni di cui ci stiamo occupando. L'esclusione di tali norme, deriva anche da un altro fattore ed esattamente dal fatto che non esistono né sono state previste, dalla normativa in esame, le strutture presso le quali effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione. Non è nemmeno lontanamente ipotizzabile che il legislatore abbia potuto pensare di utilizzare, anche per tale scopo, le direzioni provinciali del lavoro essendo le stesse, già abbondantemente gravate dalle controversie di lavoro ed avendo raggiunto tempi biblici nella fissazione delle date per il tentativo di conciliazione.

Avendo operato la suddetta esclusione, dobbiamo ora esaminare le problematiche relative alla competenza.

L'art. 413, al primo comma, testualmente recita : “ **Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro** ”.

Anche per ciò che riguarda la competenza, ritengo che possa essere fatto lo stesso ragionamento appena svolto per il tentativo obbligatorio di conciliazione, nel senso che se il legislatore avesse voluto determinare una competenza esclusiva del Tribunale per le controversie aventi ad oggetto danni da morte o da lesioni conseguenti ad incidenti stradali, avrebbe potuto inserire questi ultimi all'interno del più volte richiamato art. 409. Ma così non è stato. Non dobbiamo dimenticarci, inoltre, che ogni qual volta si è voluta riconoscere una competenza esclusiva, sia essa per valore o per materia, questa è stata espressamente indicata all'interno delle norme (ad esempio in materia di locazioni). Qualora, invece, si volesse ritenere applicabile alle controversie di cui ci stiamo occupando l'art. 413, la domanda di risarcimento andrebbe rivolta al Giudice del Lavoro dal momento che il richiamato articolo ne prevede la competenza funzionale.

Un altro aspetto, inoltre, che non può non essere considerato è la circostanza che qualora si ritenessero le controversie di cui sopra di competenza esclusiva del Tribunale, si andrebbe a

svuotare di significato l'Ufficio del Giudice di Pace che, non dobbiamo dimenticarlo, è stato appositamente istituito, per ridurre il carico di lavoro proprio del Tribunale che con una diversa interpretazione della norma, si troverebbe nuovamente gravato da un notevole numero di giudizi. Una interpretazione rivolta a riconoscere una competenza esclusiva per materia del Tribunale, inoltre, contrasterebbe, anche, con la volontà più volte manifestata dal legislatore di aumentare la competenza per valore del Giudice di Pace, proprio in materia di danni da circolazione stradale. A conclusione di tale ragionamento, ritengo che la legge 102/06 non modifichi quelle che sono le regole sulla competenza che rimane vincolata al valore della causa. Saranno, quindi, di competenza del Giudice di Pace le controversie di valore non superiore ai 15.493,70 euro, e del Tribunale quelle eccedenti tale valore.

Quanto sin qui detto, che ribadisco essere un mio personale convincimento derivato dalla lettura del provvedimento legislativo e dalle considerazioni esposte, potrebbe trovare ostacolo nel momento in cui andiamo occuparci del giudizio di appello, disciplinato dall'art. 433. Anche in questo caso, però, il richiamato articolo, nel prevedere quale giudice di secondo grado la Corte d'Appello, fa sempre riferimento alle controversie previste nell'art. 409. Da ciò ne consegue che non essendo stati inseriti i danni da morte o da lesioni, derivati da circolazione stradale, all'interno dell'art. 409 dobbiamo necessariamente ritenere, in osservanza del ragionamento fatto sin qui, che anche in ordine ai giudizi di appello nulla è cambiato con la legge 102/06 rimanendo il Tribunale giudice di appello per le sentenze del Giudice di Pace e la Corte d'Appello per quelle del Tribunale.

A voler essere eccessivamente pignoli, potremmo farci venire dei dubbi in tema di competenza per territorio, anche questa disciplinata dall'art. 413 II c. e seguenti. Tali commi, però, facendo espresso riferimento al rapporto di lavoro instaurato, ritengo che non possano essere assolutamente applicati ai casi in esame.

Un altro aspetto che dobbiamo esaminare a seguito della legge 102, è quello relativo ai processi pendenti. In assenza di una norma transitoria anche ai giudizi già pendenti, seguendo un tradizionale principio, dovrebbero essere applicate le nuove norme.

Mi auguro, vivamente, che i giudici si ispirino ad un altrettanto valido principio che è quello di non cambiare le regole di un processo quando questo è in corso e ciò anche per evidenti motivi di economia processuale.

I problemi interpretativi creati dalla legge 102/06, non si esauriscono con quelli ora esaminati. Cosa succede, infatti, se oltre alla domanda di risarcimento per un danno da lesione o da morte, viene introdotta una domanda di risarcimento per i danni alle cose?

In forza dei principi stabiliti dal nostro ordinamento, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite devono essere trattate e decise con il rito ordinario (art. 40 c.p.c.).

L'unica eccezione a tale principio, con prevalenza quindi del rito speciale sul rito ordinario, riguarda le controversie rientranti tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 ed esattamente quelle in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie nell'ambito delle quali, per i motivi già detti, non rientrano quelle di cui ci siamo occupati. Qualora, però, si volesse ritenere rito speciale quello in materia di risarcimento danni derivati da sinistri stradali, in presenza di due riti speciali troverebbe applicazione quello relativo alla domanda di maggior valore.

Voglio concludere questo mio articolo con una domanda. Le norme processuali per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, istituiscono di fatto un ulteriore rito speciale molto più snello rispetto a quello del Tribunale e nel quale non trovano ingresso numerose norme che vengono previste per i soli giudizi dinanzi al Tribunale, basti pensare all'udienza di trattazione o ai termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. ad esempio. Cosa succederà ora con l'entrata in vigore della legge 102/06? Quale dei due riti speciali sarà applicabile nelle cause di risarcimento danni da lesione, derivati da sinistri stradali, per le quali è competente per valore il Giudice di Pace?

Avv. Stefano Galeani

